



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

N. Rep. **123**

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO -

CIG 9381091132. CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA.

TRA

IL COMUNE DI CALOLZIOCORTE:

- Sede legale: 23801 Calolziocorte (Lc), p.za V. Veneto n. 13

- Cod.Fisc. 82001550167 P.IVA: 00630000164 - rappresentato da:

ARCH. OTTAVIO FEDERICI, nato a ***** il *****, Responsabile del 3° Settore - Servizi del Territorio - del Comune di Calolziocorte, domiciliato per la sua funzione presso la sede comunale e autorizzato a stipulare il presente contratto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto del Sindaco del 20.12.2021, n. 19 di Reg., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune".

E

La ditta **ELETTRICA FUMAGALLI S.N.C. di Fabrizio e Paolo Fumagalli** - Sede legale: 23801 Calolziocorte (LC) Via San Rocco n. 9 - Cod.Fisc./P.IVA: 03363050133 - Registro Imprese CCIAA di Como-Lecco n. 03363050133 - REA n. LC-314586 rappresentata dal suo Legale rappresentante:

SIG. PAOLO ALBERTO FUMAGALLI, nato a ***** il *****, residente a *****, C.F. *****, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 25.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di efficientamento energetico del Municipio comportante una spesa complessiva di € 90.000,00, di cui € 62.168,04 per lavori ed € 1.621,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 459/118 in data 14.09.2022, esecutiva, si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi del comma 1 lettera a) sub 2.1) dell'art. 51 della Legge n. 108/2021, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016;

- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, arch. Ottavio Federici, n. 468/119 in data 15.09.2022, esecutiva, si è proceduto ad affidare i lavori in oggetto alla ditta ELETTRICA FUMAGALLI S.N.C. di Fabrizio e Paolo Fumagalli con sede in Calolziocorte (LC) che ha offerto un ribasso percentuale del 31% per un importo lavori di € 42.895,95, oltre € 1.621,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 54.311,51 compresa IVA in misura di legge, come risulta dal Report della procedura Sintel ID n. 158632143;

- l'impresa aggiudicataria ha dichiarato, nella domanda di partecipazione alla gara, che non intende subappaltare parte del contratto a terzi;

- l'impresa aggiudicataria ha dichiarato, nella domanda di

partecipazione alla gara, l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferiti ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili del comune di Calolziocorte;

- l'impresa aggiudicataria ha dichiarato, nella domanda di partecipazione alla gara, di non avere alle proprie dipendenze e di non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del comune di Calolziocorte in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

- con determinazione n. 468/119 in data 15.09.2022 il Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio, arch. Ottavio Federici, ha dato atto che la verifica dei controlli in ordine al possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione hanno dato esito positivo, pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace;

- non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di gara espletata attraverso la procedura prevista dalla Legge n. 108/2021 art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1);

- la ditta aggiudicataria e il Responsabile del Procedimento, arch. Ottavio Federici, in data odierna hanno sottoscritto il verbale, qui allegato, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Comune di Calolziocorte e la ditta Elettrica Fumagalli s.n.c. di Fabrizio e Paolo Fumagalli con sede in Calolziocorte (LC), come sopra rappresentati, previa conferma della premessa narrativa, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Calolziocorte, come sopra rappresentato, conferisce tramite affidamento diretto, ai sensi del comma 1 lettera a) sub 2.1) dell'art. 51 della Legge n. 108/2021, alla ditta Elettrica Fumagalli s.n.c. di Fabrizio e Paolo Fumagalli con sede in Calolziocorte (LC), che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, l'appalto dei lavori di efficientamento energetico del Municipio;

2. Il corrispettivo dovuto dal Comune per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto viene stabilito in omnicomprensivi **Euro 44.517,63.= (euro quarantaquattromilacinquecento-diciassette/63)=**, corrispondente ad un ribasso del 31%, compresi oneri per la sicurezza per € 1.621,68, al netto dell'IVA nella misura di legge.

Le risorse del presente investimento sono finanziate con fondi del PNRR – Next Generation EU, ai sensi dell'art 20 del D.L. 152/2021 e relativa Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. E' esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi. Nessuna variazione o addizione può essere introdotta dall'appaltatore a quanto stabilito con il presente

contratto e suoi allegati. Ogni variazione dovrà avvenire nei modi e termini previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

Il contratto è stipulato "a misura" per cui, oltre agli oneri per la sicurezza (€1.621,68), per la parte di lavori "a misura" si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi originati dall'offerta presentata in sede di gara.

Fatte salve le eventuali modifiche successive, da disporsi mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul seguente conto corrente:

*****. Il suddetto conto corrente è individuato dall'Appaltatore come "conto corrente dedicato" valevole per tutti i rapporti giuridici con la Stazione Appaltante correlati al presente contratto. L'Appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:

***** - C.F. *****, ***** - C.F.

*****. Al fine di assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio in relazione al presente appalto si riporta il numero identificativo gara CIG 9381091132.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, anche nei confronti di eventuali subappaltatori /subcontraenti, impegnandosi altresì irrevocabilmente a inserire in ogni fattura emessa in formato elettronico il Codice Univoco Ufficio (UF15SW) e il codice CIG di riferimento pena in sua mancanza

l'improcedibilità del relativo pagamento. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'appalto dei lavori viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti nel presente contratto, dalla determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi del Territorio n. 468/119 del 15.09.2022, esecutiva, e dai seguenti documenti:

- a) Documento d'offerta;
- b) Capitolato speciale d'appalto;
- c) Elenco prezzi;
- d) Cronoprogramma dei lavori;
- e) Relazione tecnico-illustrativa generale;
- f) Quadro Economico dell'intervento;
- g) Computo metrico estimativo;
- h) Stima incidenza della manodopera;
- i) Elenco categorie DPR 207/2010;
- j) Piano di manutenzione dell'opera;
- k) Analisi correlate ai prezzi;
- l) Relazione specialistica;
- m) Studio illuminotecnico;
- n) Schema di contratto;

o) n. 6 Tavole;

p) Piano di Sicurezza e Coordinamento e fascicolo dell'opera;

q) Stima dei costi della sicurezza;

r) Piano Operativo di Sicurezza;

s) DUVRI;

documenti tutti che, sottoscritti digitalmente, le parti dichiarano a loro noti e ben conosciuti per averne preso diretta ed integrale visione.

I suddetti documenti formano parte integrante del presente contratto e qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se, con il consenso delle parti, non vengono materialmente allegati e sono depositati agli atti dell'ufficio Contratti. Per i documenti di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) è stata assolta l'imposta di bollo, essendo soggetti all'imposta medesima sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte I allegata al DPR 642/72, mentre per i restanti documenti, l'imposta sarà assolta in caso d'uso ai sensi dell'art. 28 della Tariffa stessa.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

a) termini di esecuzione e penali (capo 1.3);

b) programma di esecuzione dei lavori (articolo 1.3.2);

c) sospensioni e riprese dei lavori (articolo 1.3.2);

d) oneri a carico dell'appaltatore (articolo 1.12.1);

e) contabilizzazione dei lavori a misura (articolo 1.4.1);

f) liquidazione dei corrispettivi (capo 1.4);

g) specifiche modalità e termini di collaudo/certificato di regolare

esecuzione (articolo 1.3.6);

h) modalità di risoluzione delle controversie (capo 1.10);

le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Le parti, secondo quanto esplicitato con nota del Responsabile del Servizio Manutenzioni, prot. int. n. 26311 del 21.09.2022, si danno reciprocamente atto che al fine del rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza la documentazione da predisporre e depositare agli atti è il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il Piano Operativo della Sicurezza (POS) e il DUVRI.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti dei documenti e piani riguardanti la sicurezza dei lavoratori di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. L'Appaltatore informa i lavoratori nonché le imprese interessate dalle lavorazioni da lui direttamente subappaltate o subaffidate al criterio "incident and injury free".

Le gravi e ripetute violazioni della sicurezza, previa la formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

5. I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Ai sensi dell'art. 1.3.2 del capitolato speciale d'appalto, al quale si rinvia, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore

predisporre e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6. Per le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia si applicano le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Per i lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si rendessero necessari il Comune potrà applicare l'art. 106 comma 1 lett. b) in presenza dei presupposti tassativamente ivi indicati. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7. Per la sospensione, la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 nonché quelle previste dal capitolato speciale d'appalto e dal protocollo d'intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici e privati del 15.03.2017 siglato con la Prefettura di Lecco.

8. Eventuali controversie fra il Comune e l'appaltatore saranno devolute al Tribunale di Lecco.

9. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto l'appaltatore presta cauzione definitiva del 42%

dell'importo contrattuale, pari a Euro 18.697,40.= (Euro diciottomila-seicentonovantasette/40) mediante polizza fideiussoria numero ***** emessa da ***** il 14.11.2022 in Lecco.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

10. L'appaltatore, ai sensi di legge e dell'articolo 1.6.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, si obbliga almeno dieci giorni prima della consegna ed inizio dei lavori, a costituire apposita polizza assicurativa per danni provocati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori dell'importo minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) nonché per danni di esecuzione di importo non inferiore all'importo complessivo dei lavori. Per la natura e l'entità dell'intervento l'Appaltatore è esentato dalla presentazione della polizza decennale prevista dall'art. 103, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

11. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n 55/90 e successive modificazioni e integrazioni.

12. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 salvo per gli obblighi di cui al comma 6.

13. L'Appaltatore ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanico Artigiani e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della Legge n. 55/1990.

L'Appaltatore, altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Lombardia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Lombardia durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

L'appaltatore dichiara di essere a piena e perfetta conoscenza delle previsioni dettate dall'art. 30, commi da 3 a 6, del D.Lgs. n.50/2016 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Comune per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. A norma di legge è stato richiesto apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in data 25.10.2022 numero protocollo INAIL_35226815.

14. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

15. Ulteriori clausole contrattuali derivanti dal Protocollo di Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici e privati del 15.03.2017 siglato con la Prefettura di Lecco.

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 15 marzo 2017 presso la Prefettura di Lecco e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettare incondizionatamente i contenuti e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o

indiretta, nel piano di affidamento/realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture e servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1, lettera "A" del Protocollo di Legalità.

Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta tempestività e ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5 giorni dall'impiego dell'impresa omessa dal predetto elenco.

La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell'adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L'inosservanza della presente disposizione costituisce clausola di risoluzione del contratto.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura

l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse:

1. il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs.vo 6 settembre 2011 n.159 e s.m. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2;

2. le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate *ipso iure* qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2;

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione *ipso iure* del contratto qualora emergano informative interdittive a carico del subappaltatore/ subcontraente.

Clausola n. 6.

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa:

3. il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

4. le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate *ipso iure* qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto precedente. In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale del 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;

5. il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto previsto dall'art. 5 della legge n.136/2010 rubricato "Identificazione degli addetti nei cantieri".

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa: "al verificarsi dei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 (Risoluzione) il presente contratto è risolto di diritto".

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento precontrattuale, né di esecuzione in forma specifica, né di qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante

qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell'art. 3 del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 3 del Protocollo di legalità.

Clausola n. 9

L'impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il "Rapporto di cantiere" di cui all'Allegato 1, lettera B, del protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.

16. A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Calolziocorte (LC), piazza V. Veneto, 13, presso la casa municipale del Comune di Calolziocorte.

17. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la loro presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

18. Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DMLPP 145/2000, tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc.), fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune.

19. Viene richiesta la registrazione in misura fissa del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n.131, trattandosi di prestazione soggetta a IVA.

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

20. Si dà atto che in applicazione dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011 per la stipulazione del presente contratto non è richiesta alcuna documentazione antimafia.

21. Il Comune di Calolziocorte, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che la gestione dei dati che riguardano l'Appaltatore viene svolta nell'ambito della banca dati del Comune di Calolziocorte nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti

del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., nonché del Regolamento comunale di attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.05.2018, alla cui osservazione resta soggetto anche l'Appaltatore medesimo nell'esercizio dei lavori.

Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse all'espletamento del presente contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, l'informativa completa sul trattamento dei dati personali è visionabile all'indirizzo: <https://www.comune.calolziocorte.lc.it/Privacy>.

22. L'impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità e difetti di costruzione, secondo quanto previsto dal nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del Capitolato generale d'appalto D.M. n. 145/2000.

23. In applicazione del vigente Piano Triennale Anticorruzione all'appaltatore è vietato durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e dirigenti/responsabili e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

24. Il soggetto aggiudicatario dichiara di obbligarsi e, per suo tramite, di obbligare i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Calolziocorte

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 27.12.2013

(pubblicata sul sito web www.comune.calolziocorte.lc.it – sezione amministrazione trasparente).

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

25. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contrattualistica pubblica nonché quelle del Codice Civile, come previsto dall'art. 30 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, comprese quelle contenute nella L. 179/2017 entrata in vigore il 29.12.2017 la cui disciplina è estesa ai dipendenti e collaboratori della ditta aggiudicataria (art. 1 commi 1 e 2 L. 179/2017).

Opera l'art. 1339 del Codice Civile.

P. IL COMUNE _____ (firmato digitalmente)_____

L'APPALTATORE _____ (firmato digitalmente)_____

Ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di accettare ed approvare in particolare le seguenti clausole:

- punto n. 6: modifiche al contratto in corso di efficacia
- punto n. 7: sospensione, risoluzione e recesso
- punto n. 10: polizze assicurative
- punto n. 12: subappalti
- punto n. 15: protocollo d'intesa siglato con la Prefettura di Lecco
- punto n. 24: codici di comportamento

- punto n. 25: disposizioni in materia contrattualistica pubblica.

P. IL COMUNE _____ (firmato digitalmente) _____

L'APPALTATORE _____ (firmato digitalmente) _____

Certifico io sottoscritto dott. Giuseppe Parente, Segretario Generale di Calolziocorte, che le firme digitali ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. in calce alla presente scrittura privata, che conta di numero 20 pagine, sono state apposte in mia presenza dai Sigg.:

ARCH. OTTAVIO FEDERICI, nato a ***** il *****,
Responsabile del 3° Settore - Servizi del Territorio - del Comune di Calolziocorte,

SIG. PAOLO ALBERTO FUMAGALLI, nato a ***** il *****,
residente a *****, C.F. *****,
che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta **ELETTRICA FUMAGALLI S.N.C. di Fabrizio e Paolo Fumagalli** sede legale in Calolziocorte (LC) Via San Rocco n. 9, sigg. della cui identità dichiaro di aver verificato, facendomi espressa richiesta che la presente scrittura privata venga conservata in raccolta tra le mie.

Il giorno **venticinque** del mese di **novembre** anno **duemilaventidue**, in Calolziocorte, nella sede del Comune in P.zza V. Veneto n. 13.

Dott. Giuseppe Parente

(firmato digitalmente)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24

del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.